



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A.Diaz n.1

Reg.Ord.n. 70

Lì, 15 NOV 2018

IL SINDACO

PREMESSO che il D.Lgs. 03/04/2006, nr.152, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono tra l'altro sia le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti che le modalità di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero degli stessi;

VISTA l'Ordinanza Sindacale nr. 9640 del 10 marzo 2008 con la quale è stato adottato il nuovo Piano Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti ed è stata data una prima attuazione alle misure previste dal Piano stesso;

VISTA la deliberazione di C.C. nr.10 del 30/06/2008 con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze in merito alla regolamentazione e al conferimento dei rifiuti solidi urbani, da ultime l'Ordinanza Sindacale nr. 08 del 26/02/2016, n. 53 del 29/11/2017 e nr. 52 del 06/06/2018;

VISTA l'Ordinanza Sindacale nr.16 del 27/05/2014 con la quale sono state disciplinate le sanzioni pecuniarie per il mancato o non corretto conferimento dei rifiuti sull'intero territorio comunale;

EVIDENZIATO che, nella fattispecie di attività riguardante il deposito di rifiuti, ulteriore Provvedimento del Garante della Privacy del 08 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) all'art. 5.2. recita: "In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689)";

CONSIDERATO che, a seguito dell'installazione di detti impianti di video sorveglianza in materia specifica, gli stessi sono diventati attivi ed operativi dal giorno 01 di maggio 2013 in alcune zone del territorio comunale, e che detti impianti sono mobili e possono essere dislocati nelle zone e nelle aree del territorio comunale ove si ritenga più opportuna sorvegliare e vigilare sull'attività degli illeciti posti in essere dal/i cittadino/i residente e non;

TENUTO CONTO che tali impianti di videosorveglianza, dal giorno 01 maggio 2013, ovvero dalla loro entrata in funzione, hanno favorito il rilevamento delle infrazioni commesse in zone ed aree impossibilitate ad un controllo continuo e costante degli operatori di Polizia e hanno attenuato notevolmente nelle stesse zone il riprovevole fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che nonostante il sistema di videosorveglianza cittadina ed i numerosi controlli effettuati, i conferimenti irregolari non cessano di diminuire e che necessita quindi aumentare l'importo delle sanzioni da applicare al fine di dissuadere comportamenti incivili e scorretti in materia di conferimento di rifiuti;

RITENUTO, inoltre, necessario confermare il divieto del conferimento dei rifiuti in sacchi neri;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, nr. 152; **VISTO** l'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000, nr. 267, come novellato dal D.L. 23/05/2008, nr. 92 convertito con legge 24/07/2008, nr. 125; **LETTO** l'art. 50 del D. Lgs. nr. 267/2000; **VISTO** l'art. 475 del C.P.C.; **VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/10/2008; **VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267; **VISTO** l'art. 16 della Legge 24/11/1981, nr. 689 come modificato dall'art. 6bis della Legge 24/07/2008, nr. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, nr. 92;

A parziale modifica della precedente Ordinanza Sindacale n.16 del 27/05/2014,

ORDINA

1) il mancato o non corretto conferimento dei rifiuti rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni comunali vigenti è punito con una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 250,00 ad un massimo €. 1.500,00 (ai sensi dell'art. 16 della Legge nr.689/81 è ammesso il pagamento nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero €. 500,00) ovvero con una sanzione pecuniaria da un minimo di 500,00€ ad un massimo di 3.000,00€ (ai sensi dell'art. 16 della Legge nr. 689/81 è ammesso il pagamento nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero 1.000,00€) se la violazione è commessa da cittadino non residente.

In entrambi i casi saranno addebitate in aggiunta le spese di procedimento e di accertamento, entro il limite di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'atto all'/agli interessato/i, fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi.

2) È fatto obbligo conferire tutti i rifiuti esclusivamente ed unicamente in sacchi colorati o trasparenti. Il conferimento con altre tipologie di sacchi sarà sanzionato in base a quanto previsto dall'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000.

La presente ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è immediatamente eseguibile.

SI DEMANDA, per l'esecuzione, l'osservanza ed il rispetto della presente Ordinanza Sindacale:

- al Comando Polizia Municipale di Nocera Inferiore;
- al Comando Stazione Carabinieri di Nocera Inferiore;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nocera Inferiore;
- al Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore;
- al Comando Polizia Provinciale;
- a chiunque altro spetti il compito di farla osservare.

La presente Ordinanza:

- sarà pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio online del sito internet del Comune di Nocera Inferiore;
- sostituisce tutte le precedenti Ordinanze o disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'ALBO PRETORIO del Comune di Nocera Inferiore, al Tribunale Amministrativo Regione della Regione Campania o, in alternativa,
- b) entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'ALBO PRETORIO del Comune di Nocera Inferiore, al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale, li 15 NOV 2018



Il Sindaco
Avv. Manlio TORQUATO